

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DI  
UPI EMILIA-ROMAGNA UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA  
DEI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI MODENA**

**La Provincia di Modena** con sede legale in Viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena,  
C.F./P.Iva 01375710363 rappresentata dal Presidente *pro-tempore* \_\_\_\_\_

in esecuzione della deliberazione consiliare n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

e

**UPI Emilia-Romagna Unione delle Province d'Italia con sede legale in Bologna,**  
Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna - P.I 02709951202 C.F 03698180373, rappresentato da

\_\_\_\_\_ in esecuzione \_\_\_\_\_

Premesso che:

L' art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:

- *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
- *le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
- *per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

L'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 /1997, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio”*.

La Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 9 comma 1 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa”* e al comma 2 che *“Gli Uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti”*.

Considerato che:

- la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello;
- alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di Ente di area vasta ed, inoltre, è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai Comuni, alle Unioni ma anche ad Enti ricompresi nel territorio provinciale;
- la Provincia di Modena intende svolgere tale ruolo offrendo anche all'UPI Emilia-Romagna Unione delle Province d'Italia, di cui è partecipe in qualità di socio e che lo ha espressamente richiesto, la possibilità di avvalersi di una serie di servizi messi a disposizione dall'Ufficio stampa della Provincia per garantire una corretta, efficace e tempestiva comunicazione attraverso i media delle principali iniziative e progetti messi in campo dall'Ente avvalendosi di figure professionali iscritte all'Ordine dei giornalisti;

Si ritiene che l'utilizzo dei servizi dell'Ufficio stampa della Provincia da parte di UPI Emilia-Romagna Unione delle Province d'Italia rappresenti una opportunità per migliorare la loro comunicazione rivolta ai cittadini di tutto il territorio regionale, per informarli sull'attività svolta e soprattutto per consentire la valorizzazione del ruolo delle Autonomie Locali nonché l'azione della Provincia e dei soggetti ad essi collegati.

*TUTTO CIÒ PREMESSO,  
TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE*

### **Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione**

1. **La Provincia di Modena e UPI Emilia-Romagna Unione delle Province d'Italia** (di seguito UPI Emilia-Romagna) sottoscrivono la presente convenzione al fine di usufruire dei servizi dell'Ufficio stampa della Provincia presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34 Modena.
2. L'attività in convenzione riguarda la collaborazione dell'Ufficio stampa della Provincia per l'organizzazione dell'attività di informazione di UPI Emilia-Romagna sulle principali iniziative di carattere economico e sociale volte in generale al consolidamento del ruolo delle Autonomie locali in ambito regionale.

### **Art.2 - Modalità dell'attività**

1. L'attività prevede l'organizzazione da parte dell'Ufficio stampa della Provincia - presso la sede della Provincia o in altro luogo ritenuto più idoneo, da individuare in base ai criteri di notiziabilità - di un massimo di tre conferenze stampa all'anno sui principali progetti e obiettivi di UPI Emilia-Romagna.

Si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli argomenti di maggior rilievo:

- La promozione e il potenziamento delle attività delle amministrazioni provinciali sulla base dei principi indicati nell'ordinamento dell'Unione Europea, nella Costituzione e nelle leggi statali e regionali inerenti il sistema degli Enti Locali;

- attività di formazione, organizzazione di eventi e consulenza per Enti locali, Università, Camere di Commercio e Ausl per offrire opportunità formative e aggiornamento dei dipendenti degli Enti Locali, professionisti iscritti agli ordini, in modalità webinar o in presenza;
  - Progetto Europa che ha come obiettivo lo sviluppo di azioni di sistema al fine di promuovere e facilitare la crescita e la competitività degli stessi in un'ottica di trasformazione digitale e verde.
2. Rispetto a ogni evento, l'Ufficio stampa della Provincia può predisporre un Piano di comunicazione che prevede sia la conferenza stampa sia comunicati sullo stesso evento da fare uscire in momenti diversi.
  3. Per l'organizzazione delle conferenze stampa la Provincia mette a disposizione una sala idonea nella propria sede, da utilizzarsi per questa tipologia di eventi, o altri luoghi da individuare.
  4. Per le conferenze stampa nella sede della Provincia sarà realizzata documentazione fotografica a disposizione di UPI Emilia-Romagna.
  5. Nell'organizzazione delle conferenze stampa la Provincia si coordina con gli altri soggetti del territorio per evitare il più possibile sovrapposizioni con altre conferenze stampa.
  6. Sarà cura dell'Ufficio stampa della Provincia, predisporre, sulla base delle indicazioni di UPI Emilia-Romagna, i materiali relativi alle conferenze stampa: comunicati stampa e cartelle stampa su carta intestata di UPI Emilia-Romagna o personalizzati rispetto all'evento, a seconda delle modalità da concordare.
  7. Oltre alla possibilità di usufruire del servizio di conferenza stampa, UPI Emilia-Romagna, potrà usufruire di n. dieci comunicati stampa annuali predisposti dall'Ufficio stampa della Provincia, sempre sui temi indicati al punto 1 del presente articolo, per le quali si ritiene, di comune accordo, di non utilizzare lo strumento della conferenza stampa.
  8. Per una maggiore visibilità delle iniziative di cui al punto 1 del presente articolo, la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale le notizie corredate da testi e foto con collegamento al sito di UPI Emilia-Romagna.
  9. Su richiesta di UPI Emilia-Romagna, la Provincia fornirà il materiale fotografico realizzato nel corso della conferenza stampa.
  10. La Provincia mette a disposizione i propri canali social (Facebook e Instagram) per dare visibilità all'evento, attraverso la pubblicazione di materiale, il relink da altri canali/pagine, la produzione di post in accordo con l'Ufficio stampa.  
L'utilizzo dei social network avverrà in coerenza con le disposizioni normative ed i principi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) aggiornato con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.
  11. Le principali notizie di cui al punto 1 del presente articolo, saranno oggetto anche di pubblicazione telematica "Newsletter - Provincia di Modena".
  12. Resta facoltà di UPI Emilia-Romagna decidere di realizzare anche internamente o affidare un ulteriore eventuale incarico giornalistico per la realizzazione di comunicati stampa e conferenza stampa.
  13. Resta facoltà dell'Ufficio stampa della Provincia non assumere l'incarico, per ragioni di opportunità, o per i casi di conflitto di interesse, di comunicati stampa e conferenze stampa richiesti da UPI Emilia-Romagna. Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, l'Ufficio stampa della Provincia provvede a dare immediato riscontro e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla richiesta avanzata di UPI Emilia-Romagna.
  14. UPI Emilia-Romagna assicura la predisposizione della documentazione necessaria a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico

deve provvedere alla trasmissione del materiale e ogni utile documentazione relativa all'evento da comunicare, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio stampa della Provincia.

15. L'Ufficio stampa della Provincia mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti negli orari di servizio dei propri giornalisti.
16. Per particolari esigenze, i giornalisti della Provincia potranno recarsi per incontri informativi presso le altre sedi di UPI Emilia-Romagna

### **Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse**

1. La Provincia di Modena dispone attualmente di un Ufficio stampa composto da personale giornalistico, iscritto nell'albo, e da personale amministrativo.
2. Le risorse umane e i beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della Provincia senza alcun onere aggiuntivo a carico di UPI Emilia-Romagna, fatte salve le deroghe espressamente indicate al successivo art. 4 della presente convenzione.

### **Art.4 – Norme finanziarie**

1. UPI Emilia-Romagna sostiene un costo fisso annuo anticipato di adesione alla convenzione quale contributo come compartecipazione alle spese generali di segreteria e di funzionamento del servizio pari a € 500,00 (cinquecento).
2. In caso di avvio in corso d'anno della decorrenza della convenzione, il contributo di cui al comma precedente sarà riparametrato in dodicesimi.
3. Eventuali ulteriori spese necessarie per una più efficace comunicazione (per esempio l'impiego di service televisivi) saranno valutate a parte e non saranno comunque a carico della Provincia.

### **Art.5 – Durata e recesso**

1. La convenzione ha efficacia e decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti e fino al 31/12/2026.
2. La convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. UPI Emilia-Romagna e la Provincia possono comunicare, anche entro il termine di durata della convezione, la volontà di recedere in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso ha effetto alla scadenza dell'anno in corso.
4. Costituisce causa di risoluzione con effetto immediato da parte degli Enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.
5. In caso di recesso, da parte di UPI Emilia-Romagna, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia il costo fisso annuale.

Modena, lì

**Per la Provincia di Modena**  
**Il Presidente** \_\_\_\_\_

**Per UPI Emilia-Romagna**  
**Unione delle Province d'Italia**  
\_\_\_\_\_